

Cass., civ. sez. III, del 18 giugno 2019, n. 16289

4.1. Con il primo motivo, l'ente ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2953 cod. civ."

Il giudice di secondo grado avrebbe ommesso di considerare che, ai sensi dell'art. 2947 c.c. — il quale, disciplinando specificamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, dovrebbe prevalere sulla confliggente disposizione di cui all'art. 2953 c.c., che si riferisce indefinitamente ai casi nei quali la legge stabilisce una prescrizione per il diritto più breve di dieci anni - quando interviene sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine breve (nel caso di specie, cinque anni), con decorrenza dalla data di in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Poiché la sentenza penale è divenuta irrevocabile il 29 maggio 2002 e l'azione nei confronti del Comune sarebbe stata introdotta il 26 maggio 2008, il diritto risarcitorio sarebbe prescritto.

Il motivo è infondato.

Una volta passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile a favore della persona offesa, costituitasi parte civile, la successiva azione volta alla determinazione del quantum debeatur, per il disposto dell'art. 2953 c.c., non è soggetta alla prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c., ma a quella decennale, decorrente dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio, strumentale rispetto alla successiva determinazione del quantum (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/04/2012, n. 6070; Cass. civ. Sez. III Sent., 19/02/2009, n. 4054), al riguardo, giova ricordare che, come correttamente rileva la sentenza impugnata, questa Corte ha più volte precisato che la conversione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ. è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la sentenza passata in giudicato (Cass. civ. Sez. III, 13-12-1993, n. 12253; Cass. civ. Sez. III, 02/08/1986, n. 4965)

4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la "violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 354, 273 e 274 c.p.c. e dei principi di uniformità di giudicati e del giusto processo".

Poiché nel caso in esame il giudizio di primo grado era stato instaurato nei confronti di più soggetti ritenuti responsabili in solido, superata in sede di appello avverso la sentenza non definitiva la questione della prescrizione, sarebbe stata necessaria la rimessione della causa al Tribunale presso cui proseguiva il giudizio risarcitorio nei confronti degli altri soggetti coobbligati in solido, al fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti con riferimento all'ammontare da risarcire (come era invece effettivamente avvenuto, poiché il Tribunale con sentenza del 7 marzo 2017, aveva condannato i C a risarcire per un importo diverso da quello poi liquidato dalla sentenza impugnata a carico del Comune), nonché la menomazione delle tutele difensive del Comune, privato di un grado di giudizio.

Il motivo è infondato.

Il nostro sistema processuale è ispirato in linea generale al principio secondo cui il giudice che delibera nel merito deve definire il giudizio, pronunciando su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti (art. 277, comma 1, c.p.c.).

Alla predetta regola può tuttavia derogarsi nei casi previsti dagli art. 277, comma 2, c.p.c. e art. 279 c.p.c., comma 2, n. 4, che contemplano la possibilità delle sentenze non definitive, vale a dire di quelle pronunce che non esauriscono il thema decidendum in quanto risolvono soltanto alcune delle questioni dibattute, disponendo per le altre la prosecuzione del giudizio

In tale successiva fase del processo, il giudice che abbia emesso una sentenza parziale, rimane da questa vincolato, nel senso che non può rimetterne in discussione il decisum a meno che la stessa non sia stata riformata a seguito di impugnazione immediata (C. Cass. 1998/04821, 1999/05860, 2000/10101 e 2001/02332).

Il codice consente, infatti, alla parte interessata di scegliere se dolersi subito al giudice superiore ovvero attendere l'emanazione della sentenza conclusiva del giudizio.

Nella prima ipotesi, il gravame dovrà riguardare soltanto il profilo affrontato dalla sentenza non definitiva, con la conseguenza che l'appellante non sarà obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado ed il giudice di appello non potrà dal canto suo passare all'esame di questioni diverse da quella su cui è chiamato a pronunciarsi (C. Cass. 1987/05999 e 1992/00595), definendo la stessa con un dictum destinato ad inserirsi immediatamente nel processo eventualmente sospeso od ancora pendente davanti al giudice a quo". Costui sarà quindi tenuto a conformarsi alla predetta decisione, tenendo ad esempio conto di quelle domande che aveva creduto di non poter esaminare o di quelle eccezioni che aveva ritenuto di dover disattendere.

Perché questo avvenga, è però necessario che si tratti di una vera e propria sentenza parziale perché se quella impugnata presenta i caratteri della pronuncia definitiva, il giudice di prime cure non può tornare ad occuparsi della causa, che dovrà proseguire e concludersi in appello salvo che non ricorrano una delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. (erronea dichiarazione dell'estinzione del processo, nullità dell'atto di citazione, mancata sottoscrizione della sentenza, omessa integrazione del contraddittorio ed indebita estromissione di una parte processuale).

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con sent. n. 1577 del 1 marzo 1990, hanno spiegato che la definitività esige un espresso provvedimento di separazione oppure una pronuncia sulle spese, che potendo essere adottata soltanto in chiusura del processo, implica necessariamente la separazione delle cause fino ad allora riunite (v., negli stessi termini, anche C. Cass. 1995/00372, 1996/02714, 1996/03537, 1998/00209, 1999/01584, 1999/00711 e 2002/05443).

Nel caso di specie, il Tribunale aveva dichiarato prescritta l'azione nei confronti del Comune, regolando le relative spese di lite ed aveva disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio fra B e i fratelli C.

Così statuendo, il Tribunale aveva emanato una sentenza non definitiva in tale ultima causa, ma definitiva nelle altre ad essa riunite, in quanto, provvedendo anche sulle spese, aveva liquidato ogni possibile pendenza fra le parti interessate, determinando la completa fuoriuscita dal processo del Comune.

Di conseguenza, poiché nella specie la sentenza impugnata, in virtù dei principi sopra illustrati, risultava avere carattere di definitività quanto alla posizione del Comune, il giudice di secondo grado,

<http://www.fanpage.it/diritto>

accolta l'impugnazione, non avrebbe potuto rimettere la causa davanti al Tribunale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c..

Correttamente, dunque, la Corte ha proceduto, previa istruzione della causa, omessa dal giudice di primo grado, all'esame nel merito della domanda risarcitoria proposta dai B.